



COMUNE DI SINISCOLA
PROV. DI NUORO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PORTO TURISTICO
DI LA CALETTA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 05.07.2018

PREMESSA

Il presente regolamento, pubblicato nel sito istituzione del Comune e depositato presso il centro servizi portuale, disciplina la gestione del porto turistico di La Caletta e determina i criteri di assegnazione di posti barca sui pontili e banchine, le modalità per l'utilizzo dell'area portuale, la fornitura e la gestione dei servizi, nonché l'uso delle strutture nelle aree e negli spazi acquei in regime di concessione.

ART. 1

1.1 FONTI

L'utilizzazione della struttura portuale è disciplinata:

- Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327);
- Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328);
- Regolamento per l'esecuzione del codice (Navigazione interna) (D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631);
- Legge 8 luglio 2003, n. 172
- Codice della Nautica da diporto (D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171);
- Ordinanze delle Capitanerie di Porto;
- Codice Civile Italiano;
- Concessione demaniale n. 84 del 6 settembre 2000

Le norme contenute nel presente regolamento dovranno essere osservate scrupolosamente da tutti gli utenti del Porto Turistico di La Caletta e da chiunque, per qualsiasi titolo, anche in via transitoria vi acceda.

1.2 INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI

Nel presente regolamento viene individuato col termine "Centro Servizi" l'ufficio periferico del Comune Capofila che gestisce i servizi essenziali, mentre verrà individuato col termine "utente" la persona fisica, giuridica o ente cui è assegnato il diritto d'utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali, nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentano l'approdo turistico e comunque l'intera superficie demaniale in concessione ai Comuni di Siniscola e Posada.

1.3 AMBITO PORTUALE

L'ambito portuale è delimitato, lato mare, dalle strutture esterne del porto stesso (ostruzioni). Per "imboccatura del porto" si intende la linea congiungente la parte terminale della testata del molo di sottoflutto e quella di sopraflutto. Per "porto" si intende il complesso formato dalle opere murarie, dalle aree di deposito e dalle acque, denominate "interne", secondo i confini evidenziati nell'annessa planimetria allegata alla concessione demaniale sopra riportata e che del presente Regolamento fa parte integrante. Per "acque esterne" si intende la zona adiacente al porto che si estende dalle strutture portuali esterne. Le acque esterne sono considerate parte integrante del porto.

Pertanto, nel dettaglio il Porto turistico di La Caletta è così composto:

1. Banchine e pontili fissi e galleggianti codificati come da planimetria allegata;
2. Specchi acquei destinati alla manovra e ormeggio delle unità nautiche, codificati come da planimetria allegata;
3. Area a terra compresa nei Comuni di Posada e Siniscola;

4. Aree demaniali pertinenziali.

ART. 2

2.1 MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

I Comuni di Siniscola e Posada si riservano di aggiornare in ogni momento, e con il nulla osta della Regione Autonoma Sardegna e dell'Autorità Marittima per quanto di competenza, il presente Regolamento interno, con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicuro efficiente, funzionale, pulito e gradevole per gli utenti il Porto Turistico di La Caletta.

ARTICOLO 3

3.1 ORGANIZZAZIONE INTERNA

Il centro Servizi gestisce direttamente la concessione demaniale attraverso l'ufficio tecnico del Comune Capofila alla quale vengono attribuiti tutti i poteri necessari alla gestione del Porto Turistico, alla fornitura dei servizi portuali, delle prestazioni accessorie e connesse. Il centro Servizi provvede alla gestione a mezzo del personale assegnato.

3.2 GESTIONE

Nel caso in cui Il centro Servizi non sia nelle condizioni di poter gestire direttamente tutti i servizi o parte di questi, in casi eccezionali e per periodi determinati potrà affidare ad altri soggetti la gestione delle attività inerenti all'uso dei pontili, previa autorizzazione delle Autorità competenti.

ART. 4

4.1 POSTI DI ORMEGGIO

Le banchine e i pontili del Porto Turistico di La Caletta consentono l'ormeggio a unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti) e da pesca divise in categorie, come indicato nell'allegato A.

L'utente deve dichiarare l'esatta dimensione dell'imbarcazione e del pescaggio per l'inserimento nella categoria di appartenenza, considerando gli effettivi ingombri dell'unità, comprensivi di eventuale delfiniera, plancia, pulpito, motore fuori bordo, pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi e qualsiasi altra sporgenza. L'unità non deve eccedere le dimensioni massime indicate nell'allegato A, previa autorizzazione specifica del Centro Servizi. Qualora l'utente non dichiarerà le esatte dimensioni della propria unità o attracchi unità di dimensioni maggiori di quelle consentite. Il Centro Servizi, in considerazione del grave pregiudizio che può derivarne ad esso o a terzi, si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità medesima. Il Centro Servizi, qualora si renda necessario, in caso di emergenza, per ragioni di sicurezza e per particolari esigenze, si riserva la facoltà di revocare qualsiasi tipo di assegnazione di ormeggio sia permanente che temporanea. Qualora si verifichi il caso, l'utente o, in sua assenza, un suo incaricato, è obbligato a liberare immediatamente l'ormeggio. Nel caso non vi provveda, Il Centro Servizi, eseguirà lo sgombero con propri mezzi a carico dell'utente. A tal fine deve essere depositata una copia delle chiavi dell'unità presso l'ufficio portuale.

4.2 A ciascun ormeggio può essere attraccata una sola unità.

4.3 Ogni ormeggio è distinto da un numero progressivo cui corrisponde la categoria e quindi

le dimensioni dell'unità.

4.4 Le tariffe applicate per l'uso degli ormeggi saranno pubblicate sui siti istituzionali dei Comuni di Siniscola e Posada, nonché presso la sede del Centro Servizi.

ART.5

5.1 ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO

Il diritto d'uso di un posto d'ormeggio è di totale competenza del centro servizi portuale e viene autorizzato alle seguenti condizioni:

- a) Gli utenti che intendono usufruire di un ormeggio devono essere persone fisiche o giuridiche proprietarie dell'unità;
- b) Non può essere assegnato più di un posto d'ormeggio per persona fisica o giuridica. È fatta salva la condizione di quei soggetti che esercitano attività commerciali che richiedono l'utilizzo di più natanti (come società di noleggio con o senza conducente, attività di diving o quant'altro) regolarmente iscritte nell'apposito registro tenuto presso la Capitaneria a norma dell'art. 68 del Codice della Navigazione. – per un numero massimo di 3 – a cui è assegnata una condizione preferenziale;
- c) Una quota pari al 20% dei posti ormeggio disponibili è riservata ai residenti dei Comuni di Siniscola e Posada;
- d) Il contratto riservato ai residenti è strettamente collegato alla condizione oggettiva del proprietario, che deve godere del pieno diritto di proprietà sull'imbarcazione/natante e risiedere nel comune di Siniscola e Posada, pertanto non è sufficiente il solo titolo di possesso dell'imbarcazione (comodato d'uso, noleggio, leasing ecc.). È onere del richiedente l'agevolazione dimostrare la residenza e dichiarare, assumendosene le responsabilità civili e penali, la proprietà sull'imbarcazione/natante anche nell'ipotesi in cui quest'ultima non sia soggetta a registrazione. L'Ufficio si riserva di comunicare tutte le dichiarazioni alle autorità di vigilanza fiscale e tributaria per gli accertamenti di corrispondenza tra dichiarato e riscontrato.
- e) I posti barca già assegnati saranno considerati a tutti gli effetti rinnovati per l'anno successivo, a condizione che i rispettivi titolari provvedano al pagamento della relativa tariffa annuale secondo le seguenti modalità:
 - Pagamento in unica soluzione entro il 1 marzo di ogni anno a mezzo bonifico bancario;

5.2 GRADUATORIA

5.2.1 L'assegnazione dei posti di ormeggio (alle banchine o pontili), secondo le modalità e i tempi stabiliti dall' Avviso pubblico, verrà effettuata in base alla loro disponibilità, secondo una graduatoria che terrà conto, nell'ordine:

1. periodi richiesti (avranno precedenza le domande indicanti periodi di permanenze superiori o comunque non inferiori a gg. 30);
2. ordine cronologico di presentazione della domanda;
3. caratteristiche dell'unità;
4. Società iscritte all'apposito registro di cui all'art. 68 Cod. della Navigazione;
5. soggetti proprietari, o facenti parte del nucleo familiare, portatori di handicap;
6. assenza morosità pregresse.

Il Centro Servizi si riserva comunque la possibilità di valutare particolari casi di priorità legati ad esigenze di pubblico servizio o di sicurezza.

L'assegnazione ordinaria dei posti ha luogo seguendo l'ordine di iscrizione nell'apposita lista di attesa per classi di ormeggio tenuta dal Centro Servizi, intendendosi il principio parimenti rispettato utilizzando l'ordine di presentazione delle domande di ormeggio da presentare a mano o a mezzo mail certificata con opportuno numero e data di protocollo.

Le domande dovranno pervenire al protocollo del Comune capofila dal 01/01 al 31/03 di ogni anno come stabilito con Avviso pubblico. Restano confermate le istanze regolarmente presentate precedentemente l'approvazione del presente regolamento e le relative liste d'attesa per posto ormeggio presenti presso il centro servizi. Il primo delle liste di attesa che dimostrerà di avere un'unità con caratteristiche adatte ad occupare il posto disponibile risulterà assegnatario; coloro che non avranno unità idonee rimarranno in lista d'attesa.

5.2.2 Sulla base della graduatoria di cui ai precedenti commi, il centro servizi provvederà a comunicare all'interessato a mezzo e-mail, da indicare necessariamente nell'istanza pena l'inaccogliabilità della stessa, l'assegnazione del nuovo posto di ormeggio e contestualmente richiederà all'utente il pagamento anticipato della tariffa dovuta.

Tale pagamento deve avvenire, entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di accoglimento e comunque non oltre la data di decorrenza dell'assegnazione del posto ormeggio, tramite versamento sul conto corrente bancario dedicato, specificando nella causale:

- a) nome e cognome dell'utente;
- b) dimensioni dell'unità e periodo di ormeggio;

5.2.3 L'atto di assegnazione del posto ormeggio verrà perfezionato con la sottoscrizione di un contratto del diritto di utilizzo del posto ormeggio e dei relativi servizi portuali. Il contratto ha carattere rigorosamente personale ed è riferito specificatamente all'unità in esso indicata.

5.2.4 All'utente non è corrisposto alcun rimborso delle somme versate nel caso in cui non utilizzi il posto ormeggio salvo rinuncia per iscritto prima dell'effettivo utilizzo dello stesso.

5.2.5. L'occupazione di un posto di ormeggio in assenza di contratto è abusiva e quindi illegittima. Il centro servizi portuali potrà provvedere, mediante la rimozione dell'unità, a rendere nuovamente disponibile l'ormeggio, con addebito delle relative spese sostenute all'Utente.

5.2.6 Gli utenti che verranno individuati come morosi nei confronti del Centro Servizi e che faranno nuova istanza di contratto di ormeggio non potranno essere autorizzati fino alla regolarizzazione della stessa.

ART. 6

6.1 UTILIZZAZIONE DELL'ORMEGGIO

Con la stipula del contratto il Centro Servizi si obbliga a fornire all'utente uno specchio acqueo idoneo alla tipologia e dimensione dell'unità, oltre ai servizi di cui all'art. 12 del presente regolamento.

6.2 L'assegnazione dei posti di ormeggio è di totale competenza del Centro Servizi che si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento e per ragioni inerenti le condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni, cause di forza maggiore, problemi ed esigenze organizzative, esigenze proprie etc., ed a suo insindacabile giudizio, i posti di ormeggio assegnati, nonché eventualmente l'assetto degli stessi, provvedendo allo spostamento delle

unità direttamente, mediante il personale a sua disposizione, in caso di irreperibilità immediata dell'Utente. L'utente non potrà rifiutarsi di lasciare o cambiare il posto di ormeggio pena la rimozione dell'Unità, ed a sue spese, a cura del Centro Servizi in osservanza del punto 6.8. seguente.

6.3 Non è consentita la cessione a terzi o subaffitto del posto di ormeggio assegnato, così come non è ammesso lo scambio dei posti fra gli utenti, pena la risoluzione del contratto. In tal caso l'utente è obbligato a rimuovere l'Unità. Ove non si provveda, Il Centro Servizi rimuoverà l'unità, se necessario, con alloggio e trasporto fuori dell'ambito portuale, addebitandone le relative spese all'utente.

6.4 La vendita a terzi dell'unità non comporta, per l'acquirente, il diritto all'occupazione del posto di ormeggio. Tuttavia il nuovo proprietario può presentare richiesta di sub ingresso il cui accoglimento sarà valutato dal Centro Servizi.

6.5 In caso di sostituzione dell'unità, l'utente è soggetto a stipula di nuovo contratto per l'adeguamento della tariffa e per l'eventuale assegnazione di un nuovo ormeggio, qualora cambi la categoria di appartenenza, se disponibile.

6.6 In caso di mancato aggiornamento del contratto, la nuova unità sarà ritenuta "occupante abusiva di posto barca" e quindi allontanata dal Porto.

6.7 La morte dell'utente trasferisce agli eredi, nuovi proprietari dell'unità il diritto di ormeggio, previa richiesta di subentro al Centro Servizi entro il termine di un anno.

6.8 La mancata osservanza di quanto disposto dai punti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 comporta la risoluzione del contratto e l'allontanamento dell'unità dall'approdo con spese a carico dell'utente.

6.9 Qualora l'utente preveda di non utilizzare, debba o voglia rinunciare temporaneamente all'ormeggio assegnatogli per un periodo superiore alle 24 ore, deve darne comunicazione preventiva al Centro Servizi il quale potrà utilizzare il posto libero come ormeggio temporaneo ed occasionale. In assenza di comunicazione scritta o verbale da parte dell'Utente, Il Centro Servizi potrà, solo nei periodi di maggiore richiesta ed afflusso, riutilizzare, assegnandolo a terzi, il posto di ormeggio lasciato vacante. Resta inteso che nel momento in cui l'Utente si appresterà a rientrare nel posto di ormeggio in precedenza assegnato, sarà obbligo del Centro Servizi liberare tempestivamente lo stesso o quantomeno metterne a disposizione dell'utente un altro della stessa categoria.

6.10 Il Centro Servizi, per conto dei Comuni di Siniscola e Posada, declina ogni responsabilità nei casi in cui eventi di forza maggiore, comunque non dipendenti o imputabili alla stessa, non consentano l'immediata disponibilità del posto di ormeggio.

6.11 Gli ormeggi sono annotati in apposito registro presso il Centro Servizi, con l'identificazione dei nominativi degli Utenti e delle Unità. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

6.12 L'Utente ha l'obbligo di ormeggiare la propria imbarcazione al posto di ormeggio a lui assegnato. Nel caso in cui rifiuti, per qualsiasi motivo, di ormeggiarvi l'unità, occupando eventualmente un altro posto di ormeggio arbitrariamente, il Centro Servizi provvederà alla rimozione forzata dell'unità con l'allontanamento della stessa dall'ambito portuale, con spese a carico dell'utente.

ART. 7

7.1 DISPONIBILITA' POSTI BARCA

Il centro servizi appone una riserva degli spazi acquei per l'ormeggio alle seguenti categorie:

- a) un minimo del 100% (darsena pesca) per unità da pesca professionale munita di apposita licenza;
- b) un minimo dello 0,5% per unità adibite esclusivamente a lavori ed operazioni portuali, con regolare autorizzazione di legge;
- c) un minimo del 5% per utenti temporanei (da 1 a 10 gg.) previa richiesta da formalizzare presso gli uffici del Centro Servizi che dovrà rilasciare la necessaria autorizzazione;
- d) un minimo di 10% per utenti in transito che necessitano di un ormeggio senza prenotazione;
- e) un minimo dello 0,5% per fronteggiare situazioni di emergenza meteo-marina;
- f) un minimo dello 0,5% per unità di navigazione delle forze di vigilanza e di soccorso.

ART. 8

8.1 DISPOSIZIONI SULL'ORMEGGIO

Gli ormeggi devono essere contrassegnati da segnaletica adeguata e sono annotati nel registro tenuto del centro servizi (comma 11 art. 5) con l'indicazione dei nominativi degli utenti e della categoria dell'unità. Nel momento della stipula del contratto o comunque, dell'assegnazione dell'ormeggio, verrà consegnato apposito distintivo recante i dati identificativi dell'utente e della unità. Detto distintivo dovrà essere esposto a bordo (su parti non mobili) in modo visibile anche dal pontile.

8.2 Ciascun posto ormeggio è costituito da corpi morti, catenarie, anelli e bitte e la loro manutenzione è a cura del Centro Servizi. L'utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio dalla catenaria a bordo e da bordo in banchina.

8.3 Tutte le unità in ingresso al porto devono essere in stato di efficienza per la sicurezza della navigazione e dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni e disposizioni del presente regolamento e delle norme vigenti in materia. Il proprietario dell'unità rimane unico responsabile civilmente e penalmente, degli adempimenti di legge nonché per danni provocati a terzi ed alle attrezzature portuali dall'unità o da persone su di essa ospitate a qualsiasi titolo; deve essere in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni per l'uso dell'unità ed aver stipulato congrua polizza R.C. fornendone copia al Centro Servizi prima del ritiro del contrassegno di ormeggio.

ART. 9

9.1 POSTI DI ORMEGGIO DI TRANSITO

L'unità in transito, e cioè che giunge in Porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dal Centro Servizi Turistico, potrà utilizzare gli ormeggi destinati all'uso pubblico, qualora ve ne sia disponibilità ad essa adeguata al momento del suo ingresso in Porto.

9.2 L'utente in transito, all'arrivo in Porto dell'unità, deve recarsi al Centro Servizi e compilare una "dichiarazione di arrivo", su cui saranno riportati tutti i dati dell'unità e dell'utente nonché le condizioni di ormeggio. L'utente è responsabile sia ai fini amministrativi sia operativi, della veridicità della propria dichiarazione di arrivo.

9.3 L'Utente in transito è tenuto al pagamento della tariffa per la sosta e per i servizi generali portuali secondo le tariffe in vigore approvate dalle Autorità competenti.

9.4 L'Utente in transito non potrà sostare per un periodo consecutivo di ormeggio superiore a 7 (sette) giorni. Il diritto al posto di ormeggio di transito cessa non appena l'imbarcazione si allontana dallo stesso, ciò per evitare ogni forma di uso non conforme alle disposizioni di Legge e del presente regolamento. Le norme sopraindicate valgono anche per le imbarcazioni eventualmente in avaria. L'ormeggio in transito non è quindi riservabile, se non da parte del Centro Servizi o dell'Autorità Marittima, per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore. L'utilizzo di tali posti sarà assoggettato a specifica regolamentazione tariffaria, sottoposta ad approvazione da parte delle Autorità preposte, con la previsione di gratuità dell'ormeggio per le unità da diporto per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere nella fascia oraria dalle 08,00 alle ore 20,00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Il numero dei posti da lasciare per l'ormeggio di transito deve essere pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo dei posti barca. L'ubicazione degli stessi sarà a completa discrezione del Centro Servizi. (Circolare 5.8.1996 n. 47 Ministro dei Trasporti).

ART. 10

10.1 POSTI DI ORMEGGIO PER CORPI DI POLIZIA

Il responsabile del Porto, per conto dei Comuni di Siniscola e Posada, in caso di richiesta da parte dei Corpi di Polizia, metterà a disposizione gratuitamente il posto ormeggio richiesto. L'ubicazione dello stesso sarà collocata negli spazi destinati a tali categorie di ormeggio.

ART. 11

(NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE DELLE UNITA')

11.1 ACCESSO E SOSTA DELLE UNITA' IN PORTO

L'approdo è consentito in ogni tempo solo alle unità da diporto nonché, gratuitamente, alle forze di polizia; in caso di cattivo tempo o di forza maggiore al naviglio in genere, sempre che sussistano le condizioni di disponibilità in termini di posti di ormeggio adeguati. La sosta è calcolata in giornate di presenza, e cioè periodi di 24 ore, da mezzogiorno a mezzogiorno. Le frazioni di giorno sono calcolate per intero.

11.2 IDENTIFICAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E CONTRASSEGNI

Ogni unità ormeggiata in Porto deve essere chiaramente identificabile dal personale del Centro Servizi. L'Utente deve perciò provvedere affinché il nome o la matricola della propria unità sia chiaramente distinguibile dalla banchina o dal pontile. Nel caso di ~~natanti~~ unità non immatricolate, il Centro Servizi potrà fornire a ciascun utente un contrassegno numerato da tenere a bordo in modo visibile. Ogni imbarcazione o natante non identificabile sarà ritenuto dal Centro Servizi come occupante abusivo e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento per ripristinare la disponibilità del posto ormeggio.

11.3 MANOVRE IN PORTO

Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato a manovre d'ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso ed uscita delle unità. L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'intero del Porto ed in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali impartite dal Centro Servizi, o dal personale da essa dipendente, pur restando l'utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra. In ogni caso dovranno essere eseguite in modo da non arrecare molestie o danni alle altre unità o alle opere portuali. L'Utente dovrà dare preventiva comunicazione al Centro Servizi in caso di assenza superiore alle 24 ore o

nel caso di rientro dopo le 21,00, o nel caso di partenza prima delle ore 8,30 o dopo le ore 19,30. La navigazione a vela è proibita nell'ambito portuale, salvo in caso di avaria o mancanza del motore ausiliario. E' vietato ogni tipo di evoluzione non connesso con le manovre suddette, in particolare per barche a motore e wind-surf. La velocità massima consentita all'interno dell'approdo turistico è di 2 (due) nodi, o alla minima consentita dalle caratteristiche evolutive dell'unità. La presente disposizione si applica a qualsiasi tipo di imbarcazione dei transiti all'interno dell'approdo turistico.

11.4 ANCORAGGIO

Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature portuali, è vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore e previa autorizzazione del Centro Servizi, dar fondo all'ancora nello specchio acqueo dell'approdo turistico.

11.5 ORMEGGI

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinarie. Ciascun posto di ormeggio è corredato di un sistema a seconda che lo stesso sia in banchina (corpi morti, catenarie e bitte) o nei pontili galleggianti (fingers o catways). La manutenzione di tali strutture è eseguita dal Centro Servizi per conto dei Comuni di Siniscola e Posada. Nei posti di ormeggio, l'utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime d'ormeggio a seconda che lo stesso sia in banchina (dalla catenaria a bordo e da bordo in banchina oppure nei pontili galleggianti da bordo alle galloccie), della cui efficienza ed adeguatezza è l'unico responsabile. L'utente sarà pienamente responsabile d'ogni eventuale danno alle attrezzature portuali ed alle unità in porto, causato dall'inadeguatezza o dall'insufficienza d'ormeggio della propria unità. Il Centro Servizi potrà comunque disporre di sostituire d'autorità ogni cima d'ormeggio, con facoltà di rivalsa sull'utente, qualora ravvisasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza. L'utente non può modificare il sistema d'ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari, senza la preventiva autorizzazione del Centro Servizi. Al fine di prevenire l'usura delle cime di ormeggio e della pavimentazione in legno dei pontili gli utenti sono obbligati a ricoprire le gasse dei loro cavi a terra con adeguate protezioni. Il Centro Servizi si riserva comunque di sostituire e/o proteggere detti cavi, qualora ne riscontrassero l'inadeguatezza con facoltà di rivalsa sull'utente. E' vietato in ogni caso l'ormeggio per mezzo di catene e lucchetti che non permettano lo spostamento immediato dell'unità. Il Centro Servizi si riserva la facoltà di rimuovere senza preavviso, con il personale ed i mezzi a sua disposizione, tali sistemi d'ormeggio.

11.6 ACCESSO VIA TERRA E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Gli utenti devono rispettare le apposite indicazioni stradali fermando e parcheggiando i veicoli nell'ambito dell'area portuale, esclusivamente nelle zone a ciò destinate. La velocità massima dei veicoli nell'area portuale è di 10 (dieci) Km all'ora come da apposita segnaletica. E' fatto divieto di usare segnali acustici, se non in caso d'effettiva necessità. E' severamente vietato l'accesso di qualsiasi veicolo sui pontili.

11.7 CASI DI FORZA MAGGIORE, D'EMERGENZA

In casi di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo della vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, valutata dal Centro Servizi, lo stesso Centro potrà utilizzare per i servizi d'emergenza anche il personale e l'equipaggio stesso delle unità presenti nell'approdo turistico. In tali casi sugli utenti incombe l'obbligo di partecipare direttamente e di mettere a disposizione gratuitamente il personale dipendente per l'esecuzione delle operazioni che si rendessero necessarie. Eventuali unità in avaria o prive d'equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopradetti, potranno essere rimosse a cura e con il personale della

Direzione del porto. Nel caso in cui un'unità affondi entro l'ambito portuale o nella zona d'accesso al Porto l'utente è obbligato alla relativa rimozione o allo smantellamento, dopo aver avuto l'approvazione da parte del Centro Servizi.

11.8 INQUINAMENTI E MOLESTIE

All'interno dell'approdo turistico è vietato:

11.8.1. A meno di specifica autorizzazione del Centro Servizi l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumori molesti prima delle ore 09,00 e dopo le ore 22,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 16,00, nonché in maniera permanente l'uso di proiettori e sirene. Ogni lavoro che comporti rischi, disagi, o molestia agli altri utenti dovrà essere effettuato nelle zone espressamente riservate secondo le disposizioni emanate dal Centro Servizi di volta in volta;

11.8.2. L'abbandono o il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sui pontili sia sulla banchina:

a) per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui il Porto è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, così come per esigenze personali;

b) devono essere usati i locali igienici esistenti a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature o a tenuta stagna per raccogliere i liquami, o a distruzione chimica;

11.8.3. L'uso degli impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;

11.8.4. L'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti (batterie); è disponibile in Porto un apposito contenitore;

11.8.5. Lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli; la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata, depositando gli oli usati negli appositi contenitori presenti in Porto;

11.8.6. La pesca e la balneazione in Porto, il lavaggio delle stoviglie e delle vele in banchina o sui pontili, nonché fare la doccia sulla banchina o sui pontili;

11.8.7. Ingombrare con oggetti, materiali, tenders o altro le banchine, i moli ed i pontili; gli animali domestici sono ammessi nell'area portuale solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio agli Utenti ed insudiciare i pontili e le banchine;

11.8.8. Usare fonti luminose di colore e potenza tali da creare interferenze con la segnaletica portuale e/o arrecare disturbo agli Utenti del Porto;

11.8.9. Accendere fuochi;

11.8.10 Effettuare lavori di manutenzione alle unità nel posto d'ormeggio, salvo quelle di piccola ed ordinaria manutenzione.

11.8.11. Agli utenti, proprietari di unità da pesca professionale e muniti di apposita licenza è consentito il deposito temporaneo, nelle banchine o pontili a loro riservati, di reti, sia pulite che sporche, purché correttamente sistemate entro mt. 1,50 dal bordo della banchina per non arrecare disagi o intralcio e non alterare il decoro delle banchine e dei moli. E' ammessa la pulizia delle reti a condizione che non versino in mare i rifiuti che invece dovranno essere conferiti negli appositi contenitori a cura dell'utente.

11.9 PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA

Le unità degli utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza della navigazione e stazionamento. In particolare deve essere evitata ogni anomalia che possa

determinare pericolo d'incendio, e in ogni modo la possibilità di arrecare danni alle unità limitrofe o alle installazioni a terra. Il Centro Servizi avrà la facoltà, nell'ambito del contratto di cessione temporanea del diritto d'utilizzo del posto ormeggio, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione dell'approdo turistico. L'utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

11.9.1. È assolutamente vietato, nell'ambito del Porto, qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia per mezzo di serbatoi mobili, ancorché autotrasportati, sia con qualsivoglia cisterna. In caso d'assoluta necessità sarà necessario richiedere espressa autorizzazione scritta al Centro Servizi;

11.9.2. Prima della messa in moto del motore l'Utente deve provvedere all'aerazione dello stesso;

11.9.3. Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;

11.9.4. Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento;

11.9.5. Le unità in porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile d'esplosione oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano etc.) ed i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le unità di quella categoria;

11.9.6. In caso d'incendio a bordo di un'unità, sia il personale, sia dell'equipaggio della stessa, che delle unità vicine, devono attivarsi per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme mettendo in funzione con la massima efficacia, i mezzi più idonei in dotazione, avvisando nel frattempo più rapidamente possibile il Centro Servizi che attiverà immediatamente il personale a sua disposizione per l'utilizzo degli impianti in dotazione al Porto ed informerà subito le Autorità competenti. In particolare l'unità incendiata deve essere immediatamente isolata ed allontanata dalle altre a cura dell'utente in conformità alle istruzioni impartite dal personale dell'approdo turistico. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi di cui al presente punto sono a carico dell'utente responsabile oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali;

11.9.7. Ogni unità, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite d'idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;

11.9.8. In caso di versamento d'idrocarburi sul piano d'acqua o sulla banchina, moli o pontili, l'utente deve immediatamente avvisare il Centro Servizi, nonché all'Ufficio locale Marittimo di La Caletta, provvedendo nel frattempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata e ad informare il personale e/o gli equipaggi delle unità vicine e quanti si trovano in luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata, sotto il controllo della locale Autorità Marittima, dal Centro Servizi con proprio personale e materiale all'uopo in dotazione a spese dell'Utente;

11.9.9. E' assolutamente vietato immergersi nelle acque portuali senza la specifica autorizzazione del Centro Servizi. In ogni caso il divieto di immersione e la relativa autorizzazione dovranno essere comunque subordinati anche alle disposizioni della Autorità Marittima (iscrizione albi dei sommozzatori e palombari in regola con le visite mediche). L'utente potrà rivolgersi al Centro Servizi che provvederà a contattare personale autorizzato, suo o da essa incaricato. Le spese dell'intervento saranno a carico

dell'Utente.

11.9.10. In Porto e nelle vicinanze dello stesso è vietato l'uso d'apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali e/o di soccorso;

11.9.11. Le unità dovranno essere inoltre dotate d'adequati parabordi.

11.10 ISPEZIONI

Il Centro Servizi potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni, al fine di contribuire alla prevenzione d'incidenti e danni relativamente alle unità all'ormeggio. Lo stesso Centro Servizi può richiedere, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità all'ormeggio da parte della locale Autorità Marittima per accertare che esse siano in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità. Le unità all'ormeggio ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in concessione.

11.11 ASSICURAZIONE

Le unità all'ormeggio dovranno essere obbligatoriamente assicurate per responsabilità civile verso terzi. L'utente che si renderà colpevole d'incendi, scoppi, danneggiamenti, distruzioni o perdite alle altre unità, nonché alle attrezzature ed agli impianti del porto, sarà ritenuto l'unico responsabile di tali eventi, con l'obbligo di risarcimento del danno. Il Comune capofila non potrà essere responsabile solidamente per i danni causati da terzi o verso coloro che utilizzano i posti d'ormeggio, e non risponde d'eventuali furti, sottrazioni o smarrimenti subiti da chiunque utilizzi o transiti nell'area dell'approdo turistico. Il Comune capofila potrà allontanare dalla zona in concessione l'unità la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono.

ART. 12

12.1 SERVIZI PORTUALI

Il centro servizi, in via esclusiva, ai sensi dell'art. 1567 del C.C. fornisce agli utenti, in misura compatibile con le disponibilità e le richieste, i seguenti servizi:

- assistenza all'ormeggio e disormeggio dell'unità, predisposizione delle relative attrezzature, ivi compresa la posa in opera delle catenarie e dei corpi morti;
- pulizia dei pontili, delle banchine e specchio acqueo con periodico dragaggio dell'alveo portuale, ove necessario, per assicurare adeguata profondità dei fondali;
- raccolta differenziata e ritiro dei rifiuti, ivi compresi i rifiuti speciali o tossico-nocivi originati dalle attività di navigazione, previo stoccaggio in idonei e separati contenitori che abbiano le caratteristiche atte ad evitare cadute o colaggi accidentali dei rifiuti sulle banchine e in acqua;
- rifornimento idrico di acqua potabile ed industriale. La somministrazione di acqua prevede l'uso di manichette e di idonei adattatori che devono essere di proprietà dell'utente;
- fornitura di energia elettrica mediante allacci cui l'utente potrà collegarsi con propri mezzi e attrezzature, oltre che l'illuminazione pubblica dell'approdo e dei piazzali di sosta e di parcheggio. Il tutto dovrà essere conforme a quanto previsto dalla

normativa europea in materia di sicurezza;

- stazione meteorologica costituita da 1 barografo, 1 termografo, 1 idrografo, situati in modo tale da essere ben visibili agli utenti che vogliono prendere nota dei dati registrati; dovranno essere inoltre esposti in apposita bacheca i bollettini meteo marini ed ogni altra notizia utile alla navigazione;
- servizio radio VHF per l'ascolto del traffico radiotelefonico di emergenza sul canale 16;
- servizio di guardiania e/o vigilanza che dovrà assicurare il rispetto delle norme di legge vigenti, delle disposizioni previste dal presente regolamento e di tutte le altre disposizioni legittimamente impartite. Gli addetti alla vigilanza possono, in ogni momento, dare disposizioni agli utenti e a chiunque si trovi nell'ambito portuale, comunicando i nominativi dei trasgressori al centro servizi, per gli adempimenti opportuni e conseguenti;
- servizio antincendio con adeguata dotazione di impianti e attrezzature (secondo quanto disposto dal Comando Prov. Le dei VV.FF.) e squadre di pronto intervento formate sia da personale addestrato sia da personale individuato dal centro Servizi. Le spese per tali operazioni sono a carico dell'utente responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi ed alle attrezzature del porto.

ARTICOLO 13

13.1 PIANO ANTINCENDIO

Il Porto Turistico di La Caletta dispone di un impianto antincendio fisso con manichette dislocate sui pontili con servizi E – F – G - H e sulla banchina a terra fino e non oltre il pontile I. Il fabbricato che ospita il sistema antincendio è ubicato immediatamente a ridosso della zona che sarà adibita ad alloggio e varo, mentre le chiavi di accesso sono custodite presso gli uffici del Centro Servizi.

13.2 Il responsabile della custodia delle chiavi dell'impianto è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune capofila o dal soggetto da questo delegato.

13.3 Gli indirizzi ed i numeri di telefono utili in caso verranno pubblicati sui siti istituzionali dei Comuni di Siniscola e Posada.

13.4 In caso d'incendio verrà allertato il Centro Servizi che provvederà, con il personale a sua disposizione, ad avviare il primo intervento.

13.5 Immediatamente sarà cura del Centro Servizi ed avvertirà l'Ufficio Locale Marittimo di La Caletta, i Vigili del Fuoco e così via in ordine di importanza operativa;

13.6 Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione della locale Autorità Marittima competente che si avvarrà eventualmente della collaborazione del personale dipendente della Marina e delle altre Autorità competenti.

13.7 Semestralmente sarà eseguita un'esercitazione che verterà sul collaudo e sull'efficienza dell'impianto. Tali esercitazioni si svolgeranno alla presenza dell'Autorità Marittima Locale ed andranno annotate su un apposito registro controfirmato del Centro Servizi e dalla stessa Autorità Marittima Locale.

ART. 14

14.1 ATTIVITA' COMMERCIALI

A bordo delle imbarcazioni non possono essere svolte attività commerciali o professionali mentre le stesse sono ormeggiate in porto. E' altresì vietato, nello specchio acqueo, nelle banchine, nei pontili e negli spazi a terra inclusi nell'area in concessione, lo svolgimento di ogni tipo di attività commerciale o professionale, pubblicitaria o promozionale, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Potranno svolgere attività di noleggio e locazione, all'interno dello specchio acqueo in concessione ai Comuni di Siniscola e Posada, solo gli utenti che avranno regolare abilitazione.

ARTICOLO 15

15.1 TARIFFE

Tutte le spese di gestione dei servizi a carattere generale e comune (spese di amministrazione, fornitura energia elettrica e acqua, illuminazione pubblica, sorveglianza, ritiro rifiuti, etc.) saranno ripartite fra gli utenti e comprese nella tariffa di ormeggio, differenziata secondo la tipologia dell'unità, il periodo e la durata dell'ormeggio.

15.2 Sono previste riduzioni tariffarie per le sottoelencate categorie:

- Unità di navigazione delle forze di vigilanza e di soccorso (-100%);
- Unità adibite esclusivamente a lavori ed operazioni portuali con regolare autorizzazione di legge (-50%);
- Unità di appoggio o di soccorso di società nautiche autorizzate (-50%);

le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili. In caso di compresenza si applica quella più favorevole all'utente.

ART. 16

16.1 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra gli utenti, e fra questi e il Centro Servizi, è eletto quale foro competente quello di NUORO.

ART.17

DISPOSIZIONI FINALI

17.1 Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente prescritto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni legislative vigenti in materia e alle specifiche disposizioni regolamentari approvate dall'Ente.

17.2 Abrogazioni

Qualunque disposizione regolamentare di cui agli articoli precedenti prevale su eventuali prescrizioni contenute in precedenti Regolamenti.

Il previgente Regolamento si intende abrogato con l'entrata in vigore del presente Regolamento.

17.3 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore entro i termini prescritti dall'art. 78 dello Statuto Comunale.

Allegato A

| PONTILE | Posti Barca | Lunghezza | Larghezza | Specchio Mq. | Ormeggi n° | Categoria |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------|
| P | da P1 a P36 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 36 | 1^ |
| O | da O1 a O18 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 18 | 1^ |
| O | da O1 a O18 | 8,00 | 3,75 | 30,00 | 15 | 2^ |
| N | da N1 a N32 | 11,00 | 3,80 | 41,80 | 32 | 3^ |
| M | da M1 a M28 | 13,00 | 4,10 | 53,30 | 28 | 4^ |
| L | da L1 a L12 | 16,00 | 4,85 | 77,60 | 12 | 5^ |
| Q | da Q1 a Q26 | 11,00 | 3,70 | 40,70 | 26 | 3^ |
| R | da R1 a R30 | 9,00 | 3,20 | 28,80 | 30 | 1^-2^-3^ |
| S | da S1 a S30 | 9,00 | 3,20 | 28,80 | 30 | 1^-2^-3^ |
| T | da T1 a T13 | 11,00 | 3,70 | 40,70 | 13 | 3^ |
| T | da T1 a T11 | 13,00 | 4,10 | 53,30 | 11 | 4^ |
| E | da E1 a E3 | 31,00 | 12,00 | 372,00 | 3 | 9^ |
| BANCHINA | | | | | | |
| A | da A1 a A11 | 19,00 | 6,10 | 115,90 | 11 | 6^ |
| A | da A1 a A19 | 16,00 | 4,80 | 76,80 | 19 | 5^ |
| B | da B1 a B15 | 9,00 | 3,20 | 28,80 | 15 | 2^ |
| C | da C1 a C20 | 9,00 | 3,20 | 28,80 | 27 | 2^ |
| D | da D1 a D10 | 16,00 | 4,80 | 76,80 | 10 | 5^ |
| F.a | ORMEGGIO PESCA | | | | | |
| F | ORMEGGIO PESCA | | | | | |